



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL GIUDICE RELATORE

VISTO

l'art. 145 comma 1 del d.lgs. 174/2016 (C.g.c.) ai sensi del quale è stato designato con Decreto presidenziale quale Magistrato relatore sui conti del Comune di Pontestura (AL);

VISTI

i conti giudiziali dei diritti incassati a vario titolo

nn. 181250/2022, 177627/2021

depositati presso la Sezione;

CONSIDERATO

che appare necessario per l'esame del predetto conto acquisire a fini istruttori la relativa documentazione in possesso dell'Amministrazione, la quale dovrà ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

RICHIAMATO

l'art 140, comma 3, C.g.c. a tenore del quale il deposito del conto costituisce in giudizio l'agente dell'Amministrazione

DISPONE

l'incombente istruttorio di cui in motivazione ed in particolare l'ordine all'Amministrazione di produrre i documenti di seguito elencati:

- regolamento di contabilità dell'Ente vigente per gli anni indicati ed eventuali ulteriori regolamenti o provvedimenti disciplinanti le modalità di riscossione e le tariffe di riferimento;
- provvedimento di nomina dell'agente contabile;
- registri, bollettari od altra documentazione giustificativa a dimostrazione delle riscossioni effettuate,
- reversali di incasso con quietanza del tesoriere;
- verbali di verifica dei revisori;

- delibera di approvazione del conto degli agenti contabili per gli esercizi indicati;
- verbali della Prefettura di carico e scarico dei modelli delle c.i. con la precisazione degli eventuali annullamenti, smarrimenti, furti, etc.;
- il registro delle c.i. emesse con numero, data, nome e reversali quietanzate.

È fatta salva ogni ulteriore richiesta in corso di istruttoria.

Quanto sopra dovrà essere depositato attraverso la piattaforma DAeD e solo in via residuale presso la Segreteria della Sezione al seguente indirizzo PEC: piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it (rif. dott.sa Paola Balbo).

Con avvertenza che, ai sensi dell'art. 43 C.g.c., la proroga del termine assegnato potrà essere concessa, ove ne sussistano i motivi, solo prima della scadenza del termine medesimo, e che, in carenza di deposito della documentazione comprovante la regolarità del conto, non potrà farsi luogo a pronuncia di discarico.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza all'Amministrazione, in persona del legale rappr.te p.t., all'agente contabile e, per quanto di competenza, al responsabile del procedimento ex art. 139 C.g.c. nonché al responsabile del servizio finanziario.

Torino,

Il Giudice Relatore
Cons. Ivano MALPESI
f.to digitalmente